

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2533-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE MARTINELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1967
(V. Stampato n. 4466)*

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 novembre 1967*

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 1967

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, recante proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo precipuo di eliminare gli effetti distorsivi dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana, effetti che concorrevano, come è stato riconosciuto, ad accrescere le difficoltà in cui si dibatteva l'industria tessile laniera, si è provveduto con il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 e ulteriormente modificato con la legge 29 maggio 1967, n. 370, a disporre la sospensione della applicazione della menzionata imposta e nel contempo ad istituire, per compensare il minor gettito fiscale, un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime destinate alla produzione dei filati di lana.

Tale modificazione del sistema impositivo ha prodotto, a unanime giudizio degli operatori economici, favorevoli effetti nel settore interessato.

In primo luogo ha determinato un riassetto della produzione sulla base delle esigenze di mercato. Devesi, al riguardo, ricordare che l'imposta di fabbricazione sui filati di lana, essendo commisurata alla potenzialità produttiva dei fusi, induceva le imprese, dovendo esse tener conto dell'incidenza del gravame fiscale sul costo del prodotto, a indirizzarsi verso la produzione di filati di determinati titoli, sui quali meno gravava il carico fiscale, anzichè di altri, impedendo, o quanto meno distorcendo in tale modo la soddisfazione delle molteplici richieste del mercato riguardo alle specie e alle qualità dei filati.

Di fatti, le imprese interessate si orientavano verso la produzione di filati di lana a basso titolo e pertanto meno pregiati. Ciò comportava una riduzione del valore aggiunto e, soprattutto, del contenuto di mano d'opera nei filati medesimi, con conseguenze anche nei confronti dell'impiego della mano d'opera.

La modificazione del sistema impositivo, venuta in sostanza a tradursi in un minor carico fiscale, ha avuto, in secondo luogo, anche l'effetto di ridurre il prezzo dei prodotti tessili destinati ai consumi di massa. Al riguardo, non va dimenticato che l'im-

posta di fabbricazione, la cui applicazione è stata sospesa e sostituita da un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata, gravava in misura maggiore quanto minore era il valore del prodotto, con la conseguenza che il consumo dei tessuti più poveri finiva per essere quello maggiormente colpito.

Ma un ulteriore benefico effetto è derivato dall'accennata modificazione del sistema impositivo: quello di assicurare una reale parità di posizione competitiva fra imprese concorrenti, data la difficoltà di evasione fiscale derivante dall'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata sulle materie prime laniere le quali, provenendo in grandissima parte dall'estero, non possono sfuggire ai controlli doganali.

Orbene, poichè i provvedimenti dei quali si tratta scadevano il 10 ottobre 1967, il Governo, con decreto-legge n. 900, in data 11 ottobre, ne ha prorogato la validità al 31 dicembre 1969.

Sulla straordinaria necessità ed urgenza di tali provvedimenti (che l'articolo 77 della Costituzione richiede come condizione tassativa), non è il caso di dilungarsi dopo le considerazioni surriferite; è sufficiente aggiungere che grave sarebbe stato il turbamento che sarebbe derivato al nuovo assetto produttivo e commerciale del settore laniero dalla mancata proroga dei citati provvedimenti, a prescindere dalla considerazione che del tutto ingiustificato sarebbe apparso, anche in sede comunitaria, un ritorno al precedente sistema di imposizione, rivelatosi inopportuno per le esigenze del predetto settore.

In sede di discussione presso la Commissione finanze e tesoro, qualcuno dei commissari ha espresso l'avviso che non si dovesse continuare a considerare sospesa la applicazione dell'imposta di fabbricazione con la corrispondente istituzione della sovrimposta di confine sui filati di lana e l'istituzione dell'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata sulle materie prime tessili, ma che si dovesse disporre che tale provvedimento divenisse definitivo. Senonchè, in considerazione anche delle particolari condizioni nelle quali attualmente si trova il settore laniero e nell'ipotesi che in

seguito potessero rendersi necessarie altre disposizioni, la Commissione ha ritenuto di considerare ancora come sperimentale, sino alla data di validità del nuovo provvedimento, il sistema prorogato dal decreto-legge la cui conversione è oggetto del provvedimento in esame, il quale, appunto, all'articolo 1 dispone la proroga delle norme stesse.

Sull'articolo 2 la Commissione ha lungamente discusso. L'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di cambiare il testo dell'articolo 2 del decreto-legge, sostituendolo con un articolo facente richiamo alla disposizione dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1967, n. 973.

Non è sfuggito alla Commissione che l'articolo ricordato fa parte di una legge concernente l'istituzione di un'addizionale alla imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'Enel, in sostituzione dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e relativa addizionale provinciale per il periodo successivo al 31 dicembre 1965, e che esso nel richiamare l'articolo 6 dell'allegato H) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 223, rimane sempre nell'ambito della applicazione di norme relative all'imposta

sul consumo del gas e dell'energia elettrica, per cui sarebbe forse stato più opportuno che l'articolo 2 del decreto-legge non fosse stato cambiato, dato che il testo pervenuto dalla Camera, che dice semplicemente che « Resta ferma la disposizione dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1967, n. 973 », fa ritenere che tali norme siano da applicare per il decreto-legge in esame, ma non ne estende esplicitamente l'applicazione; siccome, però, il ripristino del precedente testo avrebbe imposto il ritorno del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, e in considerazione della ristrettezza dei termini da rispettare allo scopo di evitare la perdita di efficacia del provvedimento stesso, la Commissione ha approvato il testo dell'articolo 2 così come è pervenuto, intendendo, però, che esso significhi esplicitamente che le norme richiamate sono da applicare anche nella materia regolata dal decreto-legge del quale si opera la conversione.

Ritengo, quindi, onorevoli senatori, di potervi raccomandare l'approvazione del disegno di legge, recante la conversione in legge del cennato decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900.

MARTINELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, recante la proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili, *con la seguente modificazione:*

L'articolo 2 è sostituito con il seguente:

« Resta ferma la disposizione dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1967, n. 973 ».